

Disegno di

DECRETO ISTITUTIVO

della Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) sull'operato e le eventuali responsabilità dei funzionari dirigenti coinvolti nell'inchiesta sugli abusi sessuali operati dal funzionario del DSS B.

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la proposta della Commissione gestione e finanze;
- sulla scorta degli artt. 39 e segg. della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC);
- dopo discussione,

d e c r e t a:

Art. 1 - Istituzione

Nell'ambito del proseguimento dell'esercizio dell'alta vigilanza, su richiesta della Commissione della gestione e delle finanze, in conformità agli artt. 39 e segg. LGC è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) sull'operato e le eventuali responsabilità del Consiglio di Stato, del Dipartimento, dei servizi competenti e dei funzionari dirigenti coinvolti nell'inchiesta sui presunti abusi sessuali operati dal funzionario del DSS B. La stessa svolgerà la sua attività utilizzando le facoltà d'indagine proprie di una CPI. In nessun modo la Commissione potrà sostituirsi all'operato delle Autorità penali; qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, la stessa dovesse avere notizia di un reato di azione pubblica ne farà immediato rapporto al Ministero pubblico, trasmettendogli i verbali e gli atti relativi.

Art. 2 - Mandato

1. Alla Commissione è assegnato il seguente mandato:
 - verifica delle eventuali responsabilità politiche e operative dell'allora Consiglio di Stato, dei funzionari dirigenti e dei servizi competenti coinvolti a vario titolo nella gestione del caso di cui all'art. 1;
 - verifica di eventuali azioni od omissioni non conformi alle prescrizioni legali, alla prassi o alle direttive interne, nonché una valutazione delle stesse;
 - valutazione generale delle direttive e prassi attualmente in vigore e di eventuali proposte di adeguamento per rafforzare la tutela da abusi e molestie.
2. La Commissione terminerà i suoi lavori entro la fine di febbraio 2021; essa ha facoltà, se lo ritiene, di presentare un rapporto intermedio all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. In caso di comprovata necessità, l'Ufficio presidenziale può concedere alla Commissione, su richiesta motivata della stessa, una proroga per il completamento dei propri lavori.

Art. 3 - Modalità di lavoro della Commissione

1. La Commissione di principio si rifarà pure alla documentazione della Commissione della gestione e delle finanze, riservata la facoltà di eseguire accertamenti propri.

2. La Commissione si avvarrà dei risultati delle inchieste amministrative definitive ed eventualmente delle inchieste penali, nel rispetto della separazione dei poteri.
3. La Commissione può avvalersi di periti esterni.
4. Le eventuali vittime non saranno tenute a comparire dinnanzi alla Commissione. Qualora lo richiedessero, potranno comunque avvalersi della facoltà di essere sentite.

Art. 4 - Mezzi della Commissione

1. Alla Commissione è messo a disposizione il personale di segretariato dei Servizi del Gran Consiglio necessario allo svolgimento dei suoi compiti.
2. Per l'adempimento di eventuali accertamenti tramite periti esterni, la Commissione dispone di un limite di spesa complessivo di 80'000.- franchi. Il superamento di questa cifra deve essere motivato e sottoposto per approvazione all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

Art. 5 - Indennità

1. I membri della Commissione riceveranno le indennità in conformità agli artt. 162 e 163 LGC.
2. Al Presidente verrà riconosciuta l'indennità prevista all'art. 164 cpv. 2 LGC.

Art. 6 - Numero dei membri

La Commissione è composta di sette membri.

Art. 7 - Composizione

È nominato Presidente della Commissione

XY

Sono designati membri della Commissione

XY

XY

XY

XY

XY

XY

Bellinzona,

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario generale:

Daniele Caverzasio

Tiziano Veronelli